

Gazzetta ufficiale

C 244

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

28 luglio 2017

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 244/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8516 — EPH/Centrica Language and Centrica SHB) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 244/02	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

Autorità bancaria europea

2017/C 244/03	Decisione dell'Autorità bancaria europea che modifica la decisione dell'ABE con la quale l'Autorità conferma che le valutazioni del merito di credito non richieste di talune ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste delle stesse ECAI (2016/C 266/05)	3
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2017/C 244/04	Invito a presentare proposte — GR/001/17 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria	5
---------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 244/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8530 — Brookfield/Engie/FHHGL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
---------------	--	---

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8516 — EPH/Centrica Language and Centrica SHB)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 244/01)

Il 20 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8516. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 luglio 2017

(2017/C 244/02)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1694	CAD	dollari canadesi	1,4603
JPY	yen giapponesi	130,32	HKD	dollari di Hong Kong	9,1330
DKK	corone danesi	7,4362	NZD	dollari neozelandesi	1,5553
GBP	sterline inglesi	0,88978	SGD	dollari di Singapore	1,5890
SEK	corone svedesi	9,5820	KRW	won sudcoreani	1 303,38
CHF	franchi svizzeri	1,1232	ZAR	rand sudafricani	15,1600
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8811
NOK	corone norvegesi	9,2978	HRK	kuna croata	7,4148
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 576,40
CZK	corone ceche	26,045	MYR	ringgit malese	5,0033
HUF	fiorini ungheresi	304,75	PHP	peso filippino	59,104
PLN	zloty polacchi	4,2541	RUB	rublo russo	69,6779
RON	leu rumeni	4,5650	THB	baht thailandese	38,953
TRY	lire turche	4,1303	BRL	real brasiliano	3,6836
AUD	dollari australiani	1,4617	MXN	peso messicano	20,6146
			INR	rupia indiana	75,0230

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA

Decisione dell'Autorità bancaria europea che modifica la decisione dell'ABE con la quale l'Autorità conferma che le valutazioni del merito di credito non richieste di talune ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste delle stesse ECAI (2016/C 266/05)

(2017/C 244/03)

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ⁽¹⁾ (il «regolamento» e l'«ABE»),

visto l'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) L'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 consente l'uso di valutazioni del merito di credito non richieste eseguite da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri qualora l'ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di tale ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste dell'ECAI stessa. In conformità del medesimo articolo, l'ABE è tenuta a rifiutare o revocare la suddetta conferma in particolare nel caso in cui l'ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sull'entità valutata affinché effettuasse un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. Di conseguenza, la decisione dell'ABE 2016/C 266/05 con la quale l'Autorità conferma che le valutazioni del merito di credito non richieste di talune ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste delle stesse ECAI ⁽³⁾ è stata pubblicata il 22 luglio 2016.
- (2) Nuove ECAI sono state registrate o certificate in seguito alla pubblicazione della decisione dell'ABE 2016/C 266/05 a norma della quale è altresì necessario effettuare la valutazione di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, un'ECAI che era già registrata al momento della pubblicazione della decisione 2016/C 266/05 ha avviato l'emissione di rating non richiesti in seguito all'adozione di tale decisione sui rating non richiesti. Infine, dalla pubblicazione della decisione 2016/C 266/05, la registrazione da parte dell'agenzia di rating del credito dell'ECAI Feri EuroRating Services AG ⁽⁴⁾ è stata revocata poiché essa non risponde più alla definizione di ECAI di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 98, del regolamento (UE) n. 575/2013. In seguito ai menzionati sviluppi, è necessario effettuare la valutazione di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 anche per le ECAI di recente registrazione o certificazione e per l'unica ECAI che di recente fornisce valutazioni del merito di credito non richieste nonché eliminare qualsivoglia riferimento all'organismo che non possiede più i requisiti per essere riconosciuto come ECAI a decorrere dalla pubblicazione della decisione 2016/C 266/05.
- (3) Le ECAI interessate sono state informate dell'intenzione dell'ABE di adottare la presente decisione e hanno avuto l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito.
- (4) La decisione 2016/C 266/05 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione dell'Autorità bancaria europea n. 2016/C 266/05 è modificata come segue:

- (1) nell'allegato le seguenti ECAI sono aggiunte all'elenco:

— *Creditreform Rating AG*
— *Egan-Jones Ratings Co.*

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 266 del 22.7.2016, pag. 4.

⁽⁴⁾ Comunicato stampa ESMA71-99-376 del 29 marzo 2017

— *HR Ratings de México, S.A. de C.V.*

— *INC Rating Sp. z o.o.*

— *modeFinance S.r.l.*

— *Rating-Agentur Expert RA GmbH*

(2) nell'allegato la seguente ECAI è eliminata dall'elenco:

Feri EuroRating Services AG.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Londra, il 18 luglio 2017

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

Andrea ENRIA

Presidente

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

GR/001/17

Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria

(2017/C 244/04)

1. Obiettivi e descrizione

L'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte consiste nel compiere attività di sensibilizzazione sul valore e i vantaggi della proprietà intellettuale nonché sui danni provocati dalle violazioni dei diritti di PI.

L'invito mira ad aumentare la conoscenza e a coinvolgere un pubblico prioritario nella promozione del rispetto della PI, al fine ultimo di modificare il comportamento delle persone affinché riducano gli acquisti di merci contraffatte e l'accesso a contenuti digitali di fonti illegali.

Gli obiettivi specifici dell'invito sono i seguenti:

1. aumentare la conoscenza del valore della PI in quanto strumento di tutela della creatività, dell'innovazione e dell'imprenditorialità, fornendo informazioni concrete e obiettive sulla PI in questo contesto e aumentando la conoscenza dei danni causati dalle violazioni;
2. coinvolgere in tali questioni un pubblico prioritario, tenendo conto delle possibilità di creare un effetto leva rilevante e, in particolare, delle modalità in cui il pubblico si aspetta di essere interpellato su tali questioni (tono non paternalistico, obiettivo e neutrale), nell'ottica di modificare i comportamenti, ridurre l'attrattiva della contraffazione e della pirateria e/o limitare le possibilità di contraffazione e pirateria.

I risultati attesi sono i seguenti:

- sensibilizzare i cittadini dell'UE e soprattutto i gruppi obiettivo prioritari, come gli scolari, la generazione e i cittadini più giovani (di età compresa tra i 15 e i 30 anni), nonché i responsabili politici e gli opinionisti sulla PI e sulle questioni ad essa inerenti;
- coinvolgere persone influenti o moltiplicatori rilevanti capaci di sensibilizzare il pubblico prioritario tramite un processo chiaramente definito;
- garantire la sostenibilità e scalabilità dei risultati del progetto e modificare, da ultimo, i comportamenti.

2. Candidati ammissibili

Per essere considerati ammissibili a rispondere al presente invito i candidati devono:

- essere persone giuridiche, pubbliche o private, ad esempio:
 - organizzazioni senza fini di lucro, associazioni, ONG;
 - enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale;
 - fondazioni universitarie;
 - società private;
- essere registrati in uno dei ventotto Stati membri dell'UE e fornire prove rilasciate dal loro paese di registrazione atte a certificare che il candidato in questione è regolarmente stabilito e registrato da oltre due anni.

Non sono ammissibili a rispondere al presente invito gli enti pubblici che ricevono fondi o sostegno da parte dell'EUIPO mediante altre misure di finanziamento, come i programmi di cooperazione, che perseguono gli stessi obiettivi di questo invito (ad esempio gli uffici di PI nazionali e regionali od organizzazioni internazionali).

Qualora un candidato operi insieme a partner associati che partecipano a una proposta indipendentemente dal loro ruolo nel progetto, ciascun partner deve soddisfare i criteri di ammissibilità applicabili al candidato e deve sottoscrivere una lettera d'intenti.

Le domande possono essere coordinate e presentate — per conto di tutti i partecipanti — soltanto da un candidato, il rappresentante legale dell'organizzazione richiedente.

Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione.

3. Azioni ammissibili

La durata massima (periodo di ammissibilità) è di dodici mesi a decorrere dalla data della firma della convenzione di sovvenzione. Può essere concessa una proroga massima di ulteriori sei mesi.

I settori o i temi specifici che le azioni devono riguardare sono la proprietà intellettuale e le questioni inerenti alla contraffazione e alla pirateria dei diritti di PI.

Le azioni devono essere realizzate in uno o più Stati membri dell'UE.

Saranno prese in considerazione soltanto le azioni comprese nei tre lotti riportati di seguito, tenendo conto dei tipi specifici di azioni definite. Un soggetto può presentare domanda per i diversi lotti e ottenere dunque automaticamente una sovvenzione nei diversi lotti:

Lotto 1: Sensibilizzare i bambini mediante attività educative destinate alle scuole

Lotto 2: Sensibilizzare la generazione e i cittadini più giovani

Lotto 3: Sensibilizzare i responsabili politici e gli opinionisti attraverso conferenze e forum

Il beneficiario deve includere una stima della valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati all'inizio dell'azione, per garantire l'efficacia degli obiettivi pianificati. I dati reali saranno forniti alla fine.

Non sono ammissibili i seguenti tipi di azioni:

- progetti riguardanti esclusivamente o principalmente sponsorizzazioni individuali per la partecipazione, anche in qualità di oratori, a laboratori, seminari, conferenze e congressi o ad altri eventi;
- progetti riguardanti esclusivamente o principalmente borse di studio individuali per corsi di studio o di formazione.

Le attività finanziabili nell'ambito del presente invito comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

per i lotti 1 e 2:

- attività sui media e sui media sociali,
- produzione e divulgazione di materiali audiovisivi, pubblicazioni o comunicazioni elettroniche,
- organizzazione di eventi, fiere, mostre o attività di formazione,
- attività ricreativo-informative (dibattiti, programmi per giovani, quiz, video-game o programmi musicali),
- strumenti, attività e soluzioni basati sul web;

per il lotto 3:

- conferenze internazionali a livello di UE,
- forum,
- dibattiti.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 6 delle linee guida per i candidati.

4. Criteri di esclusione

I candidati non devono trovarsi in una situazione tale che li escluderebbe dalla partecipazione e/o dall'aggiudicazione ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione e delle sue modalità di applicazione.

5. Criteri di selezione

I candidati sono tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore, compilata e firmata, che attesti il loro status di persona giuridica e la loro capacità finanziaria e operativa di portare a termine le attività proposte.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 10 delle linee guida per i candidati.

6. Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione per valutare una proposta sono attribuiti, su un punteggio totale pari a 100, sulla base della seguente ponderazione:

	Soglia minima	Punteggio massimo
1. Rilevanza e interesse generale del progetto	25	35
2. Portata e impatto	25	35
3. Sostenibilità e metodologia	14	20
4. Rapporto costi/efficacia	6	10
Totale	70	100

Saranno prese in considerazione per il finanziamento soltanto le proposte che avranno ottenuto:

- almeno 70 punti complessivi
- e
- almeno il punteggio minimo in ciascuno dei sotto-criteri.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 11 delle linee guida per i candidati.

7. Bilancio

Il bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito ammonta a 1 000 000 EUR.

Il presente invito a presentare proposte è subordinato alla disponibilità dei fondi dopo l'adozione del bilancio per il 2018 da parte dell'autorità di bilancio dell'EUIPO.

Il contributo finanziario da parte dell'EUIPO non può superare l'80 % del totale dei costi ammissibili presentati dal candidato e deve essere compreso tra i seguenti importi minimi e massimi, in linea con i tre diversi lotti disponibili:

per il lotto 1: Sensibilizzare i bambini mediante attività educative nelle scuole (bilancio disponibile 400 000 EUR)

- importo minimo: 20 000 EUR
- importo massimo: 60 000 EUR

per il lotto 2: Sensibilizzare la generazione più giovane tramite persone influenti e moltiplicatori (bilancio disponibile 400 000 EUR)

- importo minimo: 20 000 EUR
- importo massimo: 60 000 EUR

per il lotto 3: Sensibilizzare i responsabili delle decisioni/delle politiche e gli opinionisti attraverso conferenze e forum (bilancio disponibile 200 000 EUR)

- importo minimo: 15 000 EUR
- importo massimo: 40 000 EUR

L'EUIPO si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

8. Termine per la presentazione delle domande

Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/grants>

Le domande devono essere presentate all'EUIPO attraverso il modulo di candidatura online (modulo elettronico) **entro le ore 13:00** (ora locale) **del giorno 25 settembre 2017**.

Non saranno accettate domande presentate in modalità diverse da quelle indicate.

I candidati devono accertarsi di presentare tutti i documenti richiesti e citati nel modulo elettronico.

Non saranno prese in considerazione le domande non contenenti tutti gli allegati stabiliti né quelle presentate oltre la scadenza prevista.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 16 delle linee guida per i candidati.

9. Ulteriori informazioni

Il testo completo delle linee guida per i candidati è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants>

Le domande devono essere conformi a tutte le condizioni previste dalle linee guida ed essere presentate mediante gli appositi moduli.

10. Contatti

Per ulteriori informazioni scrivere alla seguente casella di posta elettronica: grants@euipo.europa.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8530 — Brookfield/Engie/FHHGL)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 244/05)

1. In data 20 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Brookfield Renewable UK Hydro Limited (Regno Unito), controllata in ultima istanza da Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada) e IP Karugamo Holdings (UK) Limited (Regno Unito), controllata in ultima istanza da Engie S.A. («Engie», Francia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme dell'impresa FHH (Guernsey) Limited («FHHGL», Guernsey) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Brookfield: gestisce attivi su scala internazionale, con portafoglio incentrato su beni immobili, energie rinnovabili, infrastrutture e private equity,
- Engie: opera su scala mondiale lungo l'intera catena del valore dell'energia, nei settori del gas, dell'elettricità e dei servizi energetici,
- FHHGL: possiede e gestisce due centrali elettriche ad accumulo mediante pompaggio in Galles (Regno Unito) ed è attiva nella vendita all'ingrosso di energia elettrica. Attualmente è controllata congiuntamente da Engie e Mitsui Power Ventures Limited.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8530 — Brookfield/Engie/FHHGL, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT